

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI UDINE  
COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI  
POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con Delibera di C. C. n. 35 del 19.06.2008**

**Aggiornato con Delibera di C. C. n. 51 del 28.11.2013**

**Aggiornato con Delibera di C. C. n. 19 del 11.04.2016**

**SOMMARIO**

<b>Art.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Art.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>TITOLO I</b>		<b>CAPO VI</b>	
<b>CAPO I</b>		<b>POLIZIA DEI CIMITERI</b>	
<b>DIPOSIZIONI GENERALI</b>		<b>43</b>	Orario
<b>1</b>	Oggetto	<b>44</b>	Disciplina dell'ingresso
<b>2</b>	Competenze	<b>45</b>	Divieti speciali
<b>3</b>	Responsabilità	<b>46</b>	Riti funebri
<b>4</b>	Servizi gratuiti e a pagamento	<b>47</b>	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
<b>5</b>	Atti a disposizione del pubblico	<b>48</b>	Fiori e piante ornamentali
<b>CAPO II</b>		<b>49</b>	Materiali ornamentali
<b>DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI</b>		<b>Titolo III</b>	
<b>6</b>	Depositi di osservazione ed obitori	<b>CONCESSIONI</b>	
<b>CAPO III</b>		<b>CAPO I</b>	
<b>FERETRI</b>		<b>TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE</b>	
<b>7</b>	Deposizione della salma nel feretro	<b>SEPOLTURE</b>	
<b>8</b>	Verifica e chiusura feretri	<b>50</b>	Sepulture private
<b>9</b>	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	<b>51</b>	Durata delle concessioni
<b>10</b>	Fornitura gratuita di feretri	<b>52</b>	Modalità di concessione
<b>11</b>	Piastrina di riconoscimento	<b>53</b>	Uso delle sepolture private
<b>CAPO IV</b>		<b>54</b>	Manutenzione, canone annuo, affrancazione
<b>TRASPORTI FUNEBRI</b>		<b>55</b>	Costruzione dell'opera – Termini
<b>12</b>	Modalità del trasporto e percorso	<b>CAPO II</b>	
<b>13</b>	Trasporti funebri	<b>DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE</b>	
<b>14</b>	Orario dei trasporti	<b>56</b>	Divisione, subentri
<b>15</b>	Norme generali per i trasporti	<b>57</b>	Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
<b>15 bis</b>	Trasporto durante il periodo di osservazione	<b>58</b>	Rinuncia a concessione di aree libere
	Riti religiosi	<b>59</b>	Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
<b>16</b>	Trasferimento di salme senza funerale	<b>60</b>	Rinuncia a concessione di manufatti della durata di 99 anni o perpetua
<b>17</b>	Morti per malattie infettive - Diffusione o portatori di radioattività	<b>CAPO III</b>	
<b>18</b>	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	<b>REVOCA. DECADENZA, ESTINZIONE</b>	
<b>19</b>	Trasporti all'estero o dall'estero	<b>61</b>	Revoca
<b>20</b>	Trasporto di ceneri e resti	<b>62</b>	Decadenza
<b>21</b>	Rimessa delle autofunebri e sorta autofunebri di passaggio	<b>63</b>	Provvedimenti conseguenti la decadenza
<b>22</b>		<b>64</b>	Estinzione
<b>Titolo II</b>		<b>Titolo IV</b>	
<b>Cimiteri</b>		<b>LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI</b>	
<b>CAPO I</b>		<b>IMPRESE DI POMPE FUNEBRI</b>	
<b>CIMITERI</b>		<b>CAPO I</b>	
	Elenco cimiteri	<b>IMPRESE E LAVORI PRIVATI</b>	
<b>23</b>	Disposizioni generali - Vigilanza	<b>65</b>	Accesso al cimitero
<b>24</b>	Ammissione nel cimitero o nei reparti speciali	<b>66</b>	Ulteriori disposizioni per le autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
<b>25</b>		<b>67</b>	Responsabilità - Deposito cauzionale
<b>CAPO II</b>		<b>68</b>	Recinzione aree - Materiali di scavo
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>		<b>69</b>	Introduzione e deposito di materiali
<b>E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</b>		<b>69 bis</b>	Rifiuti
	Disposizioni generali	<b>70</b>	Orario di lavoro
<b>26</b>	Piano regolatore cimiteriale	<b>71</b>	Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
<b>27</b>	Caratteristiche tecniche generali e particolari per i cimiteri del Capoluogo, Villanova e Cimano	<b>72</b>	Vigilanza
<b>27.A</b>	Criteri per l'assegnazione dei loculi e delle aree cimiteriali		
<b>27.B</b>			

**CAPO III**

**INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

- 28** Inumazione
- 29** Cippo
- 30** Tumulazione
- 31** Deposito provvisorio

**CAPO IV**

**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

- 32** Esumazioni ordinarie
- 33** Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- 34** Esumazione straordinaria
- 35** Estumulazioni
- 36** Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- 37** Raccolta delle ossa
- 38** Disponibilità dei materiali

**CAPO V  
CREMAZIONE**

- 39** Crematorio
- 40** Autorizzazione alla cremazione
- 40 bis** Autorizzazione per l'affidamento dell'urna cineraria
- 40 ter** Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
- 40 quater** Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri
- 40** Caratteristiche delle urne cinerarie
- quinquies**
- 40 sexies** Modalità di conservazione delle urne cinerarie
- 40 septies** Recesso dall'affidamento – rinvenimento di urne
- 40 octies** Cremazione di salme inumate o tumulate
- 41** Registro in materia di cremazione
- 42** Cinerario Comune

- 73** Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

**CAPO II**

**IMPRESE POMPE FUNEBRI**

- 74** Funzioni - Licenza
- 75** Divieti

**Titolo V**

**DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI VARIE**

- 76** Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o Benemeriti
- 77** Mappa
- 78** Annotazioni in mappa
- 79** Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- 80** Schedario dei defunti
- 81** Scadenziario delle concessioni

**CAPO II**

**NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

- 82** Efficacia delle disposizioni del Regolamento Cautele
- 83** Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria
- 84** Concessioni pregresse
- 85** Sepolture private a tumulazioni pregresse –
- 86** Mutamento del rapporto concessorio
- 87** Rimessa di carri funebri - Norma transitoria

**TITOLO I****CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI****Art.1  
Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni previste dal Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della circolare n. 24 del 24 giugno 1993 e successiva n.10 del 31 Luglio 1998 interpretative al predetto D.P.R., ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

**Art. 2  
Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale del Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112 e 113 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.S. locale.

3. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt.112 e 113 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti, regolamenti e capitolati, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

**Art. 3  
Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

**Art. 4  
Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- d) la cremazione delle salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo

art. 10;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle relative tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, lett. F del T.U. N. 267 del 18.08.2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 5**

#### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (per ogni cimitero Orario Estivo 8.00-19.00 Invernale 8.00-17.00);
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Con atto giuntale si dovrà provvedere alla formazione:

- a) dell'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- b) dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- c) dell'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca anch'essi, una volta divenuto esecutivo il relativo provvedimento di approvazione, verranno messi a disposizione del pubblico.

## **CAPO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **Art. 6**

##### **Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune di San Daniele, ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, identifica quale deposito per osservazioni e obitorio, previa convenzione nella quale siano specificati gli orari, modalità di accoglienza delle salme e relative tariffe, l'Ospedale Civile per ricevere in osservazione le salme di persone:

- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee [ed anche dei familiari].

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni di cui al Dec. Lgs. 17.03.1995, n. 230 e successive modifiche, in quanto applicabili.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

## **CAPO III**

### **FERETRI**

### **Art. 7**

#### **Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 8**

#### **Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale delegato.

2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.S. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere secondo quanto dispone nel merito l'art. 9.7 della Circolare 24.06.1993, n. 24 del Ministero della Sanità.

### **Art. 9**

#### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

*a) per inumazione:*

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 64, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

*b) per tumulazione:*

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

*c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero:*

qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

*d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:*

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

*e) cremazione:*

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a),

*f) per trasporti interni al Comune di decesso:*

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra

sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della Unità Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo dei feretri o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale bio-degradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 10**

##### **Fornitura gratuita di feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

#### **Art. 11**

##### **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

#### **CAPO IV**

##### **TRASPORTI FUNEBRI**

#### **Art. 12**

##### **Modalità del trasporto e percorso**

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai

veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale competente prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

### **Art. 13**

#### **Trasporti Funebri**

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

### **Art. 14**

#### **Orario dei trasporti**

1. I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

4. I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

### **Art. 15**

#### **Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

### **Ar. 15 bis**

#### **Trasporto durante il periodo di osservazione**

1. Il trasporto di cadaveri effettuato prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita<sup>1</sup>.

2. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune

<sup>1</sup> Cfr. art.17 DPR 285/1990



diverso.<sup>2</sup>

3. Il trasferimento durante il periodo di osservazione di 24 ore avviene indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuta la visita necroscopica;

4. L'Impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'Ufficiale di Stato Civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il feretro sarà trasferito per l'osservazione;

5. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

6. Rimangono immutate le disposizioni relative ai casi di interesse giudiziario e i casi di cui all'art. 12 lettera a), b), c) del DPR 285/1990.<sup>3</sup>

### **Art. 16**

#### **Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

### **Art. 17**

#### **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.S.S., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego dei mezzi di cui il primo comma.

### **Art. 18**

#### **Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda per i Servizi Sanitari prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'Unità Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

### **Art. 19**

#### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio Demografico o dal Responsabile dell'istruttoria con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nei caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica

<sup>2</sup> Cfr. art.10 LR 11/2012

<sup>3</sup> Cfr art. 10 LR 12/2011

dell'A.S.S. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del Servizio demografico o dal responsabile dell'istruttoria del Comune ove è avvenuto il decesso.

### **Art. 20**

#### **Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui all'art. 26 della L.R. 12/2011.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

### **Art. 21**

#### **Trasporto di ceneri e resti**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio Demografico o dal responsabile dell'istruttoria.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile del Servizio si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 40 quinquies.

### **Art. 22**

#### **Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

## **CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

### **Art. 23**

### **Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'ad. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a. *SAN LUCA - SAN DANIELE DEL FRIULI*
- b. *VILLANOVA*
- c. *CIMANO*

2. Salvo particolari ed eccezionali circostanze, accertate dal Sindaco, che ne giustifichino la deroga, i predetti cimiteri debbono soddisfare di norma le esigenze della popolazione residente.

3. Si dà atto che nel Comune, in zona Lago, insiste il cimitero Ebraico di proprietà privata.

4. Alle sepolture in detto cimitero si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazione e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

5. L'impianto e l'esercizio di cimiteri particolari sono vietati, comportando le violazioni dell'articolo 358, co. 2 del T.U. delle Leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

### **Art. 24**

#### **Disposizioni generali - Vigilanza**

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano congiuntamente, rispetto alle specifiche competenze, al Sindaco, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza. Indicativamente e senza che la presente elencazione costituisca limite al regolamento suddetto, tali funzioni possono essere così ripartite:

-l'Ufficio Demografico Comunale provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriale, inclusi gli atti contrattuali;

-l'Ufficio Tecnico Comune provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione ordinaria/straordinaria e gestione dei Cimiteri, al personale addetto ai cimiteri e alla loro custodia, e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

- il Dirigente del competente Servizio dell'A.S.S. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio in materia di igiene e sanità;

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e 113 del T.U. n.267 del 18.08.2000.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

### **Art. 25**

#### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate nonché i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90.

## **CAPO II**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

**Art. 26****Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie venticinquennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Il presente regolamento e il piano regolatore (o distributivo) cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 27.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

**Art. 27****Piano regolatore cimiteriale**

1. La Giunta Comunale adotta un Piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di venticinque anni, periodo di rotazione ritenuto sufficiente per la completa mineralizzazione dei cadaveri.
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.S. n.4 "Medio Friuli" – Dipartimento di prevenzione.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria si dovrà tener conto:
  - a) dalle inumazioni mediamente eseguite nell'ultimo decennio, aumentate del 50%
  - b) del calcolo dell'incidenza delle aree destinate alla reinumazione di salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazione ordinarie o estumulazioni nonché di eventi straordinari (quali epidemie, ecc..)
  - c) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - d) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratiche funebri e di eventuali richieste su diverse confessioni religiose;
  - e) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - f) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - g) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Gli interventi previsti hanno lo scopo di:
  - a) adeguare le aree cimiteriali alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche e alla normativa relativa agli impianti tecnologici presenti;
  - b) di ridefinire lo schema progettuale di distribuzione del suolo interno del recente ampliamento della cinta muraria ad ovest in base alle richieste pervenute dai privati;
5. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) [campi per fosse ad inumazione per sepolture private]
  - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - d) tumulazioni individuali (loculi);
  - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale e privata);
  - f) cellette ossario;
  - g) ossario comune;
  - h) cinerario comune.

6. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

7. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, previa autorizzazione degli organi competenti ai sensi del D.L. n.22/97, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

8. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

### **Art. 27.A**

#### **Caratteristiche tecniche generali e particolari**

##### **NORME COMUNI PER TUTTI I CIMITERI DEL COMUNE**

##### **1) - Campo di inumazione comune (cimiteri S.Luca-Villanova-Cimano): (All. 1)**

è destinato alla sepoltura di salme con il sistema ad inumazione.

1) Nel perimetro della rispettiva fossa e cioè:

- adulti : cm. 80 x 220

- fanciulli : cm. 50 x 150 e cm. 80 x 220 solo nel Cimitero di Cimano come da Piano Distributivo Cimiteriale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2007.

Fra una fossa e l'altra dovrà esserci almeno uno spazio libero di mt. 0,50.

La superficie relativa ad ogni fondo sarà di 3,19 mq.

2) Non prima che siano trascorsi 5 (cinque) mesi dalla sepoltura, nei campi comuni i privati possono installare, in sostituzione del cippo, copritomba, lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli entro le seguenti dimensioni massime in centimetri (**vedi All. 1**):

##### ***CIMITERO DI SAN LUCA***

Tombale:

- Larghezza cm. 75

- Lunghezza cm. 145

Parte fuori terra (alzata):

- Larghezza cm. 70

- Lunghezza cm. 140

Battipiede da realizzare in base alla pendenza del terreno e comunque non dovrà superare una altezza di cm. 10:

- Larghezza cm. 90

- Lunghezza cm. 160

Altezza filo tombale da terra/battipiede:

max. 20 cm.

Lapide:

- larghezza cm. 90

- altezza cm. 100

##### ***CIMITERI DI VILLANOVA E CIMANO***

Tombale:

- Larghezza cm. 75

- Lunghezza cm. 175

Parte fuori terra (alzata):

- Larghezza cm. 70

- Lunghezza cm. 170

Battipiede da realizzare a filo terreno:

- Larghezza cm. 90

- Lunghezza cm. 190

Altezza filo tombale da terra/battipiede:

max. 20 cm.

Lapide:

- larghezza cm. 90
- altezza cm. 100

Fatti salvi gli allineamenti con i copritomba preesistenti.

3) Nel periodo intercorrente dalla sepoltura alla posa del copritomba di cui al comma 1, i privati possono posare riquadri provvisori aventi le stesse dimensioni dei copritomba costruiti in legno o altro materiale facilmente asportabile.

4) Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto quali risultanti dagli atti dello stato civile e le rituali espressioni brevi.

5) Per le finalità di cui al presente articolo, le attività di posa, modifica e/o sostituzione di lapidi ovvero epigrafi, immagini fotografiche, decorazioni, sculture e simboli religiosi – riconducibili ad attività edilizia libera ai sensi dell'art. 16 co. 1 lett. q) della L.R. 11.11.2009 n.19 e per gli effetti dell'art. 4 co. 2 lett. d) della medesima Legge– non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo e pertanto non vi sarà alcuna attività di riscontro o certificata da parte del Comune. Si ribadisce che gli interventi debbano essere conformi alle prescrizioni sopra richiamate.

6) L'installazione dei manufatti di cui al punto 2, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico dei privati.

7) In caso di incuria, abbandono o irreperibilità dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvederà ai sensi dell'art. 62 del presente regolamento.

8) Il richiedente e la Ditta esecutrice sono responsabili in solido per eventuali danni a cose o persone che potrebbero verificarsi in dipendenza dell'autorizzazione.

9) I rifiuti o resti di materiali derivanti dai lavori di costruzione e/o posa di monumenti funerari devono essere smaltiti a cura degli interessati in luogo autorizzato.

## **2) Tombe di famiglia entro terra: (vedi all. 2)**

sono destinate al sistema di seppellimento col sistema a tumulazione.

1) Possono constare di:

- due colombari sovrapposti
- due file di due o più colombari sovrapposti
- dimensioni dell'area: larghezza cm 350 – lunghezza cm 350 (o 510).

2) La concessione dell'area per la costruzione delle tombe di famiglia è soggetto ad apposita tariffa.

3) I colombari realizzati in cemento armato dovranno poggiare su una platea di fondazione di calcestruzzo armato dello spessore minimo di cm.20.

Lo spessore minimo delle pareti verticali in cemento armato dovrà essere almeno di cm.15.

4) Tra il colombario superiore e la lastra tombale dovrà rimanere uno spazio minimo di cm.30 e massimo di cm 30 fuori terra che fungerà da intercapedine.

5) Per il Cimitero di San Luca: La parte fuori terra dovrà essere ristretta, rispetto alla parte interrata, di cm 50 sui fianchi e sulla testata, in modo che abbiano le seguenti dimensioni massime:

- sui lotti da cm 350 x 350 - parte fuori terra cm 250 x cm 300;
- sui lotti da cm 350 x 510 - parte fuori terra cm 250 x cm 460.

(per le dimensioni ed ubicazione dei lotti si fa riferimento alla planimetria e allo schema distributivo approvato con Delibera Giuntale n. 67/2007). (All. 3)

6) La costruzione dovrà essere isolata contro terra con guaine o prodotti impermeabilizzanti.

7) Le pareti dei loculi sia verticali che orizzontali, ai sensi dell'art.76 co. 6 e 7 del D.P.R. 285/1990, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita del liquido.

8) Si dovrà tenere conto inoltre delle disposizioni di cui alla Circolare 24 giugno 1993 n. 24 del Ministero della Sanità *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”*.

9) Lo spessore della lastra orizzontale, realizzata in pietra naturale o pietra artificiale o marmo, potrà variare da un minimo di cm.3 ad un massimo di cm.20.

10) Sulla lastra orizzontale, ed esclusivamente nel piano entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonché basso rilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi che non superino lo spessore massimo di cm.5.

E' pure ammessa l'installazione di supporti fissi per contenitori di fiori e piante e di lucerne fisse o altri impianti di illuminazione che dovranno essere indicate nella denuncia di inizio attività.

Viene pure concessa la facoltà, riducendo le dimensioni della lastra, di ricavare entro il perimetro della fossa, zone destinate alla semina di piante di bordure e di fiori, o zone da sistemare a prato.

11) E' proibita la messa a dimora di arbusti, siepi e, in generale, di piante le cui dimensioni di crescita eccedano l'altezza massima di cm. 50 ed il diametro massimo della chioma di cm.50.

12) La lapide verticale avrà la faccia posteriore a filo con la testata della lastra orizzontale ed un'altezza massima di cm 110 dal piano di campagna.

13) E' fatto divieto di collocare la lapide verticale in posizione diversa da quella qui contemplata, come, ad esempio, a metà della lastra orizzontale, o in altri modi.

La lapide verticale dovrà essere fissata da idonei sistemi atti a garantirne il sostegno e la stabilità della stessa.

14) Sulla lapide verticale ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date epigrafiche, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi, in alternativa o in aggiunta a quanto non applicato o scolpito sulla lastra orizzontale.

Non è consentito comunque applicare alla lapide verticale elementi notevolmente emergenti, quali, ad esempio, croci e sculture di spessore superiore ai cm.5.

15) Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto quali risultanti dagli atti dello stato civile e le rituali espressioni brevi.

16) Per le finalità di cui al presente articolo, ovvero per la costruzione della tomba di famiglia, cappelle, edicole, monumenti e opere cimiteriali non realizzabili in attività di edilizia libera, i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) conforme per contenuto e forma alle specifiche disposizioni contenute dalla L.R. 11.11.2009 n.19 “Codice Regionale dell’Edilizia” e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 20.01.2012 n.18/Pres e del presente regolamento. In particolare tale domanda deve essere corredata dall’atto di concessione dell’area, dal versamento dei diritti di segreteria come da tariffario comunale, da dettagliata relazione tecnico illustrativa a firma di un progettista abilitato, degli elaborati progettuali e strutturali, dell’asseverazione di conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

17) L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’Amministrazione competente ovvero dalla data di ricezione da parte dell’Amministrazione in caso di presentazione a mezzo posta.

18) La SCIA è corredata dall’indicazione dell’Impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di presentazione. La realizzazione della parte

non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. L'interessato è comunque tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori.

19) Il Responsabile del Servizio competente, ove entro il termine dei 30 giorni dalla presentazione della SCIA, accerta che l'intervento rientri nei casi previsti dall'art. 17 della LR 19/2009, verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata; qualora riscontra l'assenza di una o più delle condizioni, requisiti e presupposti stabiliti dalle legge, adotta motivati procedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Resta salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazione in via di autotutela di cui al comma 7 dell'art.26 della LR 19/2009. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

20) Il Responsabile del procedimento, qualora non debba procedere ai sensi del punto 19, attesta sulla SCIA, su espressa richiesta del soggetto avente titolo, la chiusura dell'istruttoria.

21) Ultimato l'intervento, il progettista o il tecnico abilitato comunica al Comune la fine dei lavori e presenta il certificato di collaudo attestando la conformità dell'opera al progetto presentato con la SCIA e alle prescrizioni impartite dal D.P.R. 10.09.1990 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

22) Il richiedente e la Ditta esecutrice sono responsabili in solido per eventuali danni a cose o persone che potrebbero verificarsi in dipendenza dell'autorizzazione.

23) In caso di inottemperanza alle condizioni poste l'Amministrazione potrà far ridurre le dimensioni dei monumenti fino al rispetto delle norme a cura e spese degli interessati ai sensi dell'art. 71 del presente Regolamento.

24) I rifiuti o resti di materiali derivanti dai lavori di costruzione e/o posa di monumenti funerari devono essere smaltiti a cura degli interessati in luogo autorizzato.

### **CIMITERO DI CIMANO**

Le tombe di famiglia entro terra potranno ripetersi in maniera speculare a quelle già esistenti, rispettando le stesse caratteristiche dimensionali, architettoniche, e delle precedenti ovvero n.8 tombe delle dimensioni di ml. 3,50 x 2,50 e n.4 tombe delle dimensioni di ml.2,50 x 2,50.

Il materiale da utilizzare per l'esecuzione della lastra orizzontale di base dovrà essere la pietra piacentina levigata, mentre il rivestimento degli elementi verticali recanti i nominativi degli inumati viene lasciato a libero arbitrio delle famiglie dei defunti.

Per quanto non espressamente disciplinato nel comma precedente, ci si avvale delle stesse prescrizioni tecniche dettate per le tombe di famiglia entro terra nel cimitero di San Luca.

### **3) Tombe di famiglia fuori terra: (all.4)**

sono destinate al sistema di seppellimento col sistema a tumulazione.

1) Possono constare di:

- due file di quattro colombari sovrapposti, fino ad una capienza massima di n° 16 salme.
- dimensioni dell'area: larghezza cm 470 – lunghezza cm 510.

2) La concessione dell'area per la costruzione delle tombe di famiglia è soggetto ad apposita tariffa.

3) I colombari realizzati in cemento armato dovranno poggiare su una platea di fondazione di calcestruzzo armato. Lo spessore della platea e delle pareti verticali in cemento armato dovrà essere determinato sulla base delle prescrizione per il calcolo delle opere in conglomerato cementizio armato in zona sismica.

4) I colombari avranno una dimensione utile minima di: larghezza cm 75, lunghezza cm 225, altezza cm 70., a secondo di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 co. 8 e 9 del DPR 285/1990.



5) L'imposta del tetto dovrà avere un'altezza massima fuori terra di cm 370. L'altezza max della copertura non dovrà superare mt. 4,70.

6) Nella costruzione dei colombari si deve tenere conto delle disposizioni di cui alla Circolare 24 giugno 1993 n. 24 del Ministero della Sanità *“Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa”*.

7) La costruzione dovrà essere dotata di copertura orizzontale – inclinata o a cupola con manto costituito da impermeabilizzazione con guaine bituminose, lamiera di rame o lamiera zincata preverniciata colore testa di moro o tegole in laterizio tipo coppi o altri materiali simili. Nel caso di coperture a falde l'inclinazione max è del 30%.

8) La costruzione dovrà prevedere la realizzazione di idonei opere per la captazione e lo smaltimento delle acque meteoriche, da convogliarsi a spese del concessionario nell'impianto di smaltimento esistente.

9) Lo spessore della lastra verticale a chiusura dei colombari, realizzata in pietra naturale, artificiale o marmo, potrà variare da un minimo di cm.3 ad un massimo di cm.6.

10) Lo spazio di cm 120 tra una tomba di famiglia e l'altra non potrà essere occupato da manufatti di qualsiasi tipo ad eccezione della linda - verso il fronte e le parti laterali - che avrà uno sporto massimo, compreso il canale di gronda, di cm 30 (centimetri trenta). L'eventuale sporto di linda sulla parte posteriore non potrà superare la parte esterna del muro perimetrale.

11) Sulla lastra verticale a chiusura dei colombari, ed esclusivamente nel piano entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonché basso rilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi che non superino lo spessore massimo di cm.5.

E' pure ammessa l'installazione di supporti fissi per contenitori di fiori e piante e di lucerne fisse o altri impianti di illuminazione di limitate dimensioni, in consonanza con la dignità del luogo ed indicate nella denuncia di inizio attività.

12) Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto quali risultanti dagli atti dello stato civile e le rituali espressioni brevi.

13) Per le finalità di cui al presente articolo, ovvero per la costruzione della tomba di famiglia, cappelle, edicole, monumenti e opere cimiteriali non realizzabili in attività di edilizia libera, i familiari del defunto o chi per essi, devono presentare al Comune - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) conforme per contenuto e forma alle specifiche disposizioni contenute dalla L.R. 11.11.2009 n.19 *“Codice Regionale dell'Edilizia”* e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 20.01.2012 n.18/Pres e del presente regolamento. In particolare tale domanda deve essere corredata dall'atto di concessione dell'area, dal versamento dei diritti di segreteria come da tariffario comunale, da dettagliata relazione tecnico illustrativa a firma di un progettista abilitato, degli elaborati progettuali e strutturali, dell'asseverazione di conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

14) L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'Amministrazione competente ovvero dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione in caso di presentazione a mezzo posta.

15) La SCIA è corredata dall'indicazione dell'Impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni a decorrere dalla data di presentazione. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia, salvo che la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. L'interessato è comunque tenuto a comunicare la data di ultimazione dei

lavori.

16) Il Responsabile del Servizio competente, ove entro il termine dei 30 giorni dalla presentazione della SCIA, accerta che l'intervento rientri nei casi previsti dall'art. 17 della LR 19/2009, verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata; qualora riscontra l'assenza di una o più delle condizioni, requisiti e presupposti stabiliti dalle legge, adotta motivati procedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. Resta salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazione in via di autotutela di cui al comma 7 dell'art.26 della LR 19/2009. In caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza.

17) il Responsabile del procedimento, qualora non debba procedere ai sensi del punto 16, attesta sulla SCIA ,su espressa richiesta del soggetto avente titolo, la chiusura dell'istruttoria.

18) Ultimato l'intervento, il progettista o il tecnico abilitato comunica al Comune la fine dei lavori e presenta il certificato di collaudo attestando la conformità dell'opera al progetto presentato con la SCIA e alle prescrizioni impartite dal D.P.R. 10.09.1990 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

19) Il richiedente e la Ditta esecutrice sono responsabili in solido per eventuali danni a cose o persone che potrebbero verificarsi in dipendenza dell'autorizzazione.

20) In caso di inottemperanza alle condizioni poste l'Amministrazione potrà far ridurre le dimensioni dei monumenti fino al rispetto delle norme a cura e spese degli interessati ai sensi dell'art. 71 del presente Regolamento.

21) I rifiuti o resti di materiali derivanti dai lavori di costruzione e/o posa di monumenti funerari devono essere smaltiti a cura degli interessati in luogo autorizzato.

Nel CIMITERO DI CIMANO non è consentita la costruzione di tombe di famiglia fuori terra come da Piano Distributivo Cimiteriale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 27.02.2007.

### **Art. 27.B**

#### **Criteria per l'assegnazione dei loculi e delle aree cimiteriali**

1.L'assegnazione dei loculi avviene secondo i seguenti criteri di priorità :

- a) precedenza alle salme già tumulate, con carattere di provvisorietà in altri loculi o monumenti, assegnandoli per ordine progressivo rispetto alla data di presentazione della domanda;
- b) per il coniuge e/o persona convivente "more uxorio" della persona deceduta è data facoltà di procedere all'acquisto di un loculo immediatamente vicino a quello assegnato al defunto;
- c) per i cittadini residenti è data la facoltà di procedere all'acquisto di un loculo anche per la persona convivente "more uxorio";
- d) il criterio di assegnazione dei loculi avviene seguendo l'ordine progressivo di numerazione dei loculi, fatta salva la facoltà della scelta della fila. In ogni caso sono vietate assegnazioni che non seguano il criterio numerico.

2. La costruzione di tombe di famiglia entro e fuori terra, presso il cimitero comunale di San Luca, deve svolgersi con inizio dall'estremo lato sud-ovest dell'area di ampliamento, al fine di non ostacolare il raggiungimento delle aree retrostanti alle stesse ed, in particolare, l'accesso ai lotti in costruzione ed assegnati sui muri perimetrali. Pertanto l'assegnazione delle stesse ai cittadini residenti che hanno già presentato richiesta o per le richieste future avverrà secondo il seguente criterio:

- a) per ordine di presentazione della domanda di concessione, seguendo il numero progressivo di numerazione delle diverse tipologie di aree tombali.

3. L'Amministrazione Comunale per la realizzazione di lotti di loculi presso i cimiteri comunali, potrà utilizzare la procedura del finanziamento tramite il *contratto di vendita di cosa futura*. I loculi da costruire attraverso questa specifica procedura dovranno essere assegnati a cittadini residenti, dando pure facoltà di procedere all'acquisto di un loculo anche per persona convivente "more uxorio". La Giunta Comunale con provvedimento attuativo del presente articolo definirà in dettaglio termini e modalità della realizzazione di

lotti di loculi attraverso l'istituto giuridico della vendita di cosa futura.

### **Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 28 Inumazione**

1. Tenuto conto della particolare struttura geologica e mineralogica e delle proprietà meccaniche e fisiche del terreno che costituisce il cimitero ed in considerazione del livello della falda freatica, il periodo di 25 anni per la rotazione, attualmente fissato, deve ritenersi sufficiente per la completa mineralizzazione dei cadaveri. Appare però prudente stabilire, per le attuali tecniche di tumulazione (tumolo non areato), un periodo almeno cinquantennale.

2. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono *comuni* le sepolture della durata di 25 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

a) sono *private* le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 25 anni, effettuate in aree in concessione.

3. Dalla verifica della disponibilità delle aree destinate ai campi di inumazione, considerando le aree già occupate - quelle soggette a rotazione (ridistribuite secondo le misure minime imposte dalla normativa in vigore) - quelle in progetto nell'area di recente ampliamento, risulta che la superficie disponibile per inumazioni è abbondantemente superiore a quella minima necessaria, ai sensi dell'art.58 del D.P.R. n.285 del 10.09.1990.

#### **Art. 29 Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo, fornito e messo in opera dai privati, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990 n. 285.

#### **Art. 30 Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

#### **Art. 31 Deposito provvisorio**

1. E' consentito il deposito provvisorio di feretri, cassette di resti o urne cinerarie nei tre cimiteri di San Daniele nei seguenti casi:

1. per coloro che richiedono in concessione un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
2. per coloro che hanno presentato domanda di concessione privata i cui manufatti siano da costruire a cura del Comune con progetto approvato;
3. in caso di mancanza di loculi, ossari o nicchie cinerarie in attesa della loro costruzione.

2. I depositi provvisori sono assoggettati a tariffa trimestrale con riferimento dal giorno della tumulazione provvisoria al trasferimento nella sepoltura definitiva. Le frazioni di trimestre sono calcolate come trimestre

intero.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori, comunque non superiore a tre anni.

4. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita dalla tariffa e da prestarsi con le modalità stabilite dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

5. Il deposito provvisorio viene autorizzato a domanda dei familiari del defunto con atto del responsabile del Servizio contenente i termini e le prescrizioni di cui al presente articolo. L'autorizzazione viene sottoscritta per accettazione anche dal richiedente.

6. Scaduto tale termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione e ove questi non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il responsabile, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale e salvo conguaglio, provvede ad inumare la salma in campo comune. Di un tanto deve essere data comunicazione all'interessato con l'atto autorizzativo.

La salma inumata ai sensi del precedente comma 6 non potrà essere nuovamente tumulata nel deposito provvisorio ma solamente in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento della relativa tariffa.

## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 32 Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è a 25 anni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre [escludendo luglio e agosto].

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

*Si rammenta, a tale argomento, che l'art.3 co.1 b del DPR 15.07.2003 n.254 definisce, quali "resti mortali" gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi ...decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.*

### **Art. 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Responsabile del servizio demografico autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Art. 34 Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.S. o di personale tecnico da lui delegato.

### **Art. 35**

### **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 50 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 50 anni;
  - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.35 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile A.S.S. può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **Art. 36**

#### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre /1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

### **Art. 37**

#### **Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

### **Art. 38**

#### **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano

richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto apposito verbale in duplice esemplare sottoscritto dalle parti di cui una copia viene consegnata all'interessato e una conservata agli atti nel Comune. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni e di estumulazioni, devono essere consegnati, dopo le opportune disinfezioni e disinfestazioni, al responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di un anno. Decorso il termine senza che gli oggetti siano reclamati, gli stessi possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato agli interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## CAPO V CREMAZIONE

### Art. 39 Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### ART. 40 Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione nell'apposito registro comunale, di cui alla Legge Regionale 21 ottobre 2011 n.12 e di cui, in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione;
- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso;
- d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

### ART. 40 bis

#### Autorizzazione per l'affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento dell'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare o dalla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli art. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.

3. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le

ceneri, richiesta di affidamento che dovrà contenere oltre la qualità di avente diritto all'affidamento, quanto segue:

- a) i dati anagrafici e di residenza dell'affidatario nonché del defunto ivi comprese le indicazioni circa il luogo di decesso e la cremazione;
  - b) i dati relativi al luogo di conservazione dell'urna;
  - c) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna nonché di rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia con particolare riferimento alla conoscenza:
    - delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e altre norme del Codice Penale in materia;
    - che l'urna sigillata dovrà essere conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza e custodita in modo da consentire una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione;
    - che dovrà essere data tempestiva comunicazione in caso di eventuale trasferimento o variazione di residenza;
    - che, in caso di rinuncia all'affidamento, l'urna dovrà essere consegnata e conservata presso un Cimitero scelto dall'affidatario, impegnandosi ad assumersi gli eventuali oneri;
  - d) l'insussistenza di eventuali impedimenti alla consegna dell'urna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
  - e) la conoscenza delle possibili sanzioni amministrative per il mancato rispetto della normativa regionale e l'assenso all'accesso da parte del personale comunale ai locali dove ha luogo la conservazione delle ceneri ai fini delle verifiche e dei controlli sulle condizioni della conservazione anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.
4. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano rinunciare all'affidamento, l'urna viene conferita presso un Cimitero scelto dall'affidatario, il quale si assumerà anche gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.
5. Il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione comunica il relativo provvedimento al Comune in cui saranno custodite le ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.

#### **ART. 40 ter**

##### **Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
  2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:
    - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
    - b) dichiarazione resa dal defunto al Comune di residenza fatta salva l'eventualità di una dichiarazione autografa contraria come indicato al punto precedente;
  3. La volontà testamentaria deve indicare, oltre la volontà della dispersione, pure il luogo di dispersione ed il soggetto incaricato della dispersione medesima.
  4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, da parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale a titolo oneroso a carico degli aventi titolo.
  5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza vi provvede il coniuge o altro familiare avente titolo o, in mancanza, da persona appositamente individuata dal Comune.
  6. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, che la dispersione è avvenuta nel luogo ed all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta dal custode del cimitero.
  7. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune, anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.
  8. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
9. La dispersione delle ceneri è consentita in:
    - a) apposita area individuata all'interno di ciascun Cimitero comunale, ai sensi dell'articolo 43 della L.R. n.12/2011

b) in natura, all'interno del Territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, co.1, n.8 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i.;

c) in mare, nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti purchè nei tratti liberi da natanti e manufatti;

d) in aree private all'aperto, con il preventivo consenso unanime di tutti i proprietari e ad una distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. Il consenso non può essere a titolo oneroso essendo escluso il lucro.

10. Qualora la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello di decesso, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà ad acquisire il preventivo nulla osta del Comune in cui sarà effettuata la dispersione.

11. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere:

a) l'indicazione del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dal presente Regolamento;

b) l'indicazione del soggetto che provvederà alla dispersione delle ceneri;

c) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione in materia, ove le ceneri saranno disperse.

#### **ART. 40 quater**

##### **Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri**

1. La sepoltura di un'urna cineraria in Cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta, e può avvenire mediante tumulazione dell'urna in aree in concessione nel cimitero (nicchie cinerarie, loculi-colombari, loculi ipogei, tombe di famiglia a edicola e a raso).

2. In nessun caso è consentita la collocazione di urne cinerarie nei campi di inumazione comune.

#### **ART. 40 quinquies**

##### **Caratteristiche delle urne cinerarie**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

3. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero in arrivo e da quest'ultimo conservato.

#### **ART. 40 sexies**

##### **Modalità di conservazione delle urne cinerarie**

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al Comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro Comune, sia nei confronti del Comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.

5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

6. Personale incaricato dall'Amministrazione Comunale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

#### **ART. 40 septies**

##### **Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne**

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono



- conferirle nei cimiteri comunali per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui all'articolo 41, comma 6 della L.R. n.12/2011.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al servizio di custodia dei cimiteri, che provvede a darne notizia al Comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il Comune procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

#### **ART. 40 octies**

##### **Cremazione di salme inumate o tumulate**

1. Decorsi i termini di legge, è consentita la cremazione dei resti mortali mineralizzati e non mineralizzati delle salme inumate o tumulate, previo assenso dei familiari, nelle forme previste dall'articolo 40 comma 2 lettera c).
2. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, il Comune può autorizzare la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del Cimitero di uno specifico avviso.

#### **ART. 41**

##### **Registro in materia di cremazione**

1. Il Comune si doterà di apposito registro, tenuto anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, che conterrà in ordine progressivo e cronologico le espressioni di volontà riguardanti la cremazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri, ivi comprese quelle relative alla fattispecie contemplata all'art. 40 octies del presente regolamento.
2. Tale registro dovrà contenere i dati anagrafici e di residenza del soggetto manifestante la volontà, le forme in cui la volontà è stata espressa, i dati anagrafici e di residenza della persona affidataria, il luogo di affidamento ed i dati del defunto cremato, i dati anagrafici e di residenza dell'incaricato della dispersione ed il luogo della dispersione stessa, le eventuali autorizzazioni rilasciate, le eventuali variazioni successive ed ogni altra autorizzazione relativa alla destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

#### **Art. 42**

##### **Cinerario comune**

E' dato obbligo della realizzazione in ogni cimitero di un cinerario comune. Tale edificio, manufatto o costruzione, deve essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri.

Vengono disperse, preferibilmente attraverso un rito apposito, le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa in vita la volontà del de cuius di scegliere tale forma di sepoltura.

Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria. Coticché l'urna cineraria sarà aperta alla presenza di un incaricato del cimitero, per provvedere alla dispersione delle ceneri all'interno del manufatto (cinerario comune), le ceneri rimarranno in forma indistinta. Tale forma di sepoltura è gratuita.

Si ritiene comunque accoglibile la domanda da parte degli aventi titolo per la collocazione di urne cinerarie in cinerario comune.

Ogni Comune stabilirà l'importo della tariffa corrispondenza.

Nel CIMITERO DI CIMANO il cinerario comune è individuato in due loculi ubicati in basso a sinistra nel lotto di loculi situati in aderenza del muro di recinzione lato ovest.

Nel CIMITERO DI SAN LUCA il cinerario comune è individuato nell'area ampliamento - angolo lato Sud Est.

Nel CIMITERO DI VILLANOVA viene individuato nell'area ampliamento – lato Sud recinzione esistente.

### **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art. 43 Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco, e pubblicizzati mediante appositi cartelli informativi collocati agli ingressi.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola 15 minuti prima della scadenza dell'orario con appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

**Art. 44**  
**Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;

3. Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio demografico può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati dal competente Servizio.

**Art. 45**  
**Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno non corretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

**Art. 46**  
**Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio demografico.

**Art. 47**  
**Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali in conformità all'art. 27 "Piano Regolatore Cimiteriale".

2. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 83.

3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

4. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Art. 48**

##### **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Art. 49**

##### **Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del servizio competente disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. ... , che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 38, in quanto applicabili.

### **TITOLO III CONCESSIONI**

#### **CAPO I**

##### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art. 50**

##### **Sepulture private**

1. Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 27, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

- a) sepulture individuali ( loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepulture per famiglie e collettività

5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6. Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni.

7. Il diritto d'uso di una sepultura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e

revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

### **Art. 51**

#### **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.

2. La durata è fissata:

- a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 50 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 50 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5° comma.

3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo [per una volta sola] per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 5.

4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

5. E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 25 anni di tumulazione.

Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

### **Art. 52**

#### **Modalità di concessione**

1. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

5. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

6. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

### **Art. 53**

#### **Uso delle sepolture private**

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 50, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del

concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art.93 del D.P.R 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5. I casi di «convivenza» con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **Art. 54**

##### **Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

#### **Art. 55**

##### **Costruzione dell'opera - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 50, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro 12 mesi dalla data del rilascio della concessione dell'area.

Gli interventi subordinati a Segnalazione Certificata di Inizio Attività dovranno essere eseguiti entro 3 anni dalla data di presentazione al protocollo comunale, pena la decadenza.

2. Per motivi da valutare dal Responsabile del servizio competente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

### **CAPO II**

#### **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Art. 56**

##### **Divisione, subentri**

1. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone

che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 53 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 53, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

4. Trascorso il termine di 5 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza, salvo giustificati motivi.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 53, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Responsabile del Servizio competente provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### **Art. 57**

#### **Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di «N» anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

$$\frac{1}{2 \times \langle N \rangle}$$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. (2)

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

(2) Nel caso di concessioni a tempo determinato di 25 anni di durata,  $n = 25$ .  
La quota è pertanto riferita a  $\frac{1}{2 \times 25} = \frac{1}{50}$  della tariffa in vigore

#### **Art. 58**

#### **Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Art. 59**

#### **Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 51, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore, a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Responsabile del Servizio Demografico, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **Art. 60**

#### **Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 50, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 59.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

### **CAPO III**

#### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Art. 61**

#### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del servizio competente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi

diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art. 62**

#### **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 55, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 54;
- e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

### **Art. 63**

#### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. Dopodiché il Responsabile del Servizio competente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Art. 64**

#### **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 51 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.RR. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**



**Art. 65**

**Accesso al cimitero**

1. L'accesso ai cimiteri da parte dei concessionari per l'esecuzione dei lavori di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie è subordinata al possesso del provvedimento autorizzativo del Comune, da rilasciarsi, previa domanda al competente servizio.

2. Per i lavori di riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà comunicare l'intervento al competente Servizio Comunale.

**Art. 66**

**Ulteriori disposizioni per le autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

2. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.

6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata.

7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

**Art. 67**

**Responsabilità**

1. I concessionari e le Ditte esecutrici delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

**Art. 68**

**Recinzione aree**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

3. Tutti i materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta smaltiti a cura degli interessati in luogo autorizzato. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate

**Art. 69**

**Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

**ART. 69 bis**

**Rifiuti**

1. I rifiuti ordinari prodotti all'interno del cimitero dovranno essere smaltiti nel rispetto del D.P.R. 254/03 e del presente Regolamento.

Tali rifiuti sono di seguito individuati:

a) rifiuti da esumazione ed estumulazione, ovvero i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione quali: assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti, maniglie; avanzi di indumenti, imbottiture e similari; resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; resti metallici di casse (piombo, zinco);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali ovvero i materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari; oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni, di cui al comma 1 lettera a), devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".

Tali rifiuti devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 5) del D.P.R. 254/2003.

3. I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali individuati al comma 1 lettera b), costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/06, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero degli oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

4. Lo smaltimento delle tipologie di rifiuti cimiteriali non espressamente regolate nei commi precedenti, deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 254/2003.

5. Le Ditte edili che svolgono il servizio per conto dei privati devono provvedere ad avvisare l'Ufficio Comunale di ciascun intervento all'interno dei cimiteri e devono provvedere in proprio allo smaltimento di tutti i materiali di scavo e di rifiuto secondo la normativa vigente, evitando di spargere materiali, di imbrattare o danneggiare opere. L'Impresa ha l'obbligo di ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Nel caso in cui l'Impresa non vi ottemperi, vi provvederà l'amministrazione Comunale addebitandone le relative spese.

#### **Art. 70**

##### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
2. E vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

#### **Art. 71**

##### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e a posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

#### **Art. 72**

##### **Vigilanza**

1. Il Responsabile dell'area Edilizia Privata vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il Responsabile dell'area Edilizia Privata accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

#### **Art. 73**

##### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattene per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **Art. 74 Funzioni Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D.18 giugno 1931, n. 773. saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.PR. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 75 Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 76**

**Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. All'interno dei Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta «degli Uomini Illustri» ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di «Cittadini Benemeriti».

**Art. 77****Mappa**

1. Presso l'ufficio comunale competente è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

**Art. 78****Annotazioni in mappa**

1. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

**Art. 79****Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

**Art. 80****Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di sostituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 78, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel

cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 77.

### **Art. 81**

#### **Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II**

### **NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 82**

#### **Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Art. 83**

#### **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi ( trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Art. 84**

#### **Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

Ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267 del 18.08.2000, spetta al dipendente Responsabile del servizio demografico l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

### **Art. 85**

#### **Concessioni pregresse**

Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### **Art. 86**

#### **Sepulture private a tumulazioni pregresse**

##### **Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile" quale presunzione «juris tantum» della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. La Giunta Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. La Giunta Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

#### **Art. 87**

##### **Rimesse di carri funebri - Norma transitoria**

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.